

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1966

(74^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali » (859-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con un disegno di legge d'iniziativa del deputato Pitzalis) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 835
AIMONI	835
BARTOLOMEI, relatore	835
BISORI	835
FABIANI	835

« Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile » (1491) (D'iniziativa dei deputati Miotti Carli Amalia ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	834, 835
GIANQUINTO	834
LEPORE, f.f. relatore	834

« Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane » (1742) (D'iniziativa dei senatori Bonafini ed altri) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	835, 836
AIMONI	836
BONAFINI	836
DE MICHELE, relatore	836

« Modifica alla legge 10 gennaio 1950, numero 11, recante soppressione dell'Opera pia asilo " Francesco Girardi " di Napoli » (1746) (D'iniziativa del deputato Romano) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 838
DE MICHELE, relatore	838

« Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 27 e 28 novembre 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche » (1930) (D'iniziativa dei deputati Magno ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	837
DE MICHELE, relatore	837

La seduta è aperta alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Bartolomei, Bisori, Bonafini, Chabod, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Girauda, Lepore, Palumbo, Preziosi, Schiavone, Tupini e Zagami.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Gaspari.

PRESIOSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

1ª COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 74ª SEDUTA (23 novembre 1966)

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Miotti Carli Amalia ed altri: « Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile » (1491) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Miotti Carli Amalia, Cattaneo Petrini Giannina, Cavallaro Francesco, Titomanlio Vittoria, Ceruti, Amatucci, Spadola, Savio Emanuela, Caiazza, Mattarelli, Martini, Gitti, Laforgia, Gagliardi, Biasutti, Quintieri, Sgarlata, Urso, Canestrari, Patrini, Racchetti, Alessandrini, Amodio, Alba, Fornale, Bovetti, Franzo, Cappugi, Piccoli, Lucchesi, Castellucci, Bertè, Colleoni, Armani, Calveti, Biaggi Nullo, Rampa e Dossetti: « Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge di cui do nuovamente lettura:

Articolo unico.

L'articolo 5 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La nomina in prova a vice ispettrice di polizia si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che posseggono i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali;
- 3) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche o in medicina o in lettere e filosofia;
- 4) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;
- 5) idoneità psico-fisica al servizio di istituto.

La nomina in prova ad assistente di polizia di terza classe si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano i requisiti di cui ai nn. 1, 4 e 5 del comma precedente ed abbiano una età non inferiore agli anni 19 e non superiore agli anni 35. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali ».

L E P O R E , *f. f. relatore.* Il senatore Gianquinto, nella seduta precedente, aveva presentato un emendamento tendente a sopprimere la seconda parte del punto 4, concernente il requisito dell'appartenenza, delle aspiranti, a famiglia che goda ottima reputazione. Ora faccio osservare che questo requisito è stato richiesto anche nell'ultimo concorso ad 84 posti nel Corpo di polizia femminile conclusosi il 22 novembre e che la menzione dell'« appartenenza ad una famiglia che goda ottima reputazione » appare in tutti i concorsi della magistratura e dell'avvocatura dello Stato. Sono del parere che una innovazione in materia si potrà avere soltanto in sede di riforma di alcune fondamentali norme del pubblico impiego. Questo il motivo che mi porta a proporre la approvazione del provvedimento nel testo trasmessoci dalla Camera, salvo ad adottare una formulazione migliore nella sede più idonea.

G I A N Q U I N T O . Siamo fermamente convinti dell'opportunità dell'emendamento soppressivo da noi presentato. Non è infatti concepibile che nella situazione attuale, nella quale l'appartenente ad una famiglia, anche di sesso femminile, acquista la propria autonomia molto più rapidamente che nel passato, si debba trovare un impedimento per la partecipazione a concorsi nell'esistenza di una qualche pecca nel nucleo familiare stesso.

A mio avviso, il requisito della buona condotta è più che sufficiente. Comprendo che la soppressione da noi proposta si presenta come una nuova norma da introdurre nel nostro ordinamento. D'altro canto, siamo in

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)74^a SEDUTA (23 novembre 1966)

sede deliberante ed insistere nella votazione dell'emendamento (la cui approvazione appare pressochè impossibile), significa precludere per sei mesi la presentazione di una norma generale, applicabile per tutti i casi analoghi.

Questo dunque il motivo per il quale non insistiamo nell'emendamento, pur essendo convinti della sua rispondenza ad un criterio di giustizia ed alla realtà familiare, come si presenta attualmente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho dato dianzi lettura.

(E approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali » (859-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con un disegno di legge d'iniziativa del deputato Pitzalis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

BARTOLOMEI, *relatore*. La I Commissione della Camera dei deputati ha modificato, dopo approfondito esame da parte di un Comitato ristretto, il disegno di legge nel testo da noi approvato unificando, peraltro, il disegno di legge medesimo con la proposta di legge n. 2858 d'iniziativa del deputato Pitzalis. Si è arrivati all'approvazione in maniera abbastanza concorde, e vi è stato anche l'assenso del Governo.

Se, paghi del lungo lavoro svolto dalla I Commissione della Camera, si decide di accettare il testo così come ci viene sottoposto, senza ulteriori discussioni, non mi oppongo all'approvazione del disegno di legge. Se invece si vuole accertare come la Ca-

mera sia giunta alle sue conclusioni, bisognerà rinviare la discussione ad una prossima seduta per un ulteriore approfondimento, anche perchè, dal resoconto sommario del dibattito svoltosi alla Camera, non si ha una idea completa e precisa di quello che è stato detto.

A I M O N I. A noi pare, comunque, che il disegno di legge sia stato migliorato.

BARTOLOMEI, *relatore*. Vi sono, a mio avviso, alcune riserve marginali da fare, però, nel complesso, poichè credo che non possiamo rimettere in discussione tutto quello che è stato faticosamente costruito dall'altro ramo del Parlamento, in linea di massima sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

FABIANI. Non sarei contrario ad un rinvio della discussione.

BISORI. Bisognerebbe raccomandare ai colleghi della Camera, quando un disegno di legge viene esaminato da un Comitato ristretto, di estendere un'esauriente relazione dei lavori, in modo che il Senato sappia come si è svolta la discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, è accolta la proposta, del relatore, di rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta, per consentirne un più approfondito studio.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bonafini ed altri: « Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane » (1742)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Bonafini, Giraudo e Nenni Giuliana: « Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, numero 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il personale inquadrato in ruolo organico a norma dell'articolo 3, comma secondo, della legge 9 ottobre 1964, n. 986, è equiparato a tutti gli effetti giuridici ed economici, e con decorrenza dalla data di inquadramento, alla qualifica iniziale della carriera esecutiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui alla tabella I allegata alla legge 28 marzo 1962, n. 143.

Al predetto personale si applicano le disposizioni degli articoli 2, comma secondo, e 4, comma primo, della legge 3 febbraio 1963, n. 73.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto coi normali stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Comunico che, sul disegno di legge la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1742, comunica di non opporsi, per quanto di competenza, al suo ulteriore corso.

Ritiene, peraltro, opportuno che sia data indicazione, ai fini della copertura finanziaria dell'onere, del capitolo 101 del bilancio di previsione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, sul quale dovrà gravare la maggiore spesa comportata ».

D E M I C H E L E, *relatore*. Per effetto della legge 3 febbraio 1963, n. 73, che provvedeva alla sistemazione del personale non di ruolo dell'Azienda monopoli banane, e conseguentemente della legge 9 ottobre 1964, n. 986, che, sopprimendo quell'Azienda, ne trasferiva, con l'articolo 3, il personale all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato, un ristretto numero di dipendenti dell'Azienda monopoli banane — precisamente quattro — veniva a trovarsi in condizioni di gravissima sperequazione, agli ef-

fetti giuridici ed economici, rispetto a tutti gli altri dipendenti.

Questo disegno di legge è diretto ad annullare tale sperequazione e ad assicurare, a parità di condizioni, uguale trattamento a tutti i dipendenti della soppressa Azienda.

In considerazione del fatto che — nonostante la forma del rapporto d'impiego adottato a suo tempo, per motivi contingenti, dall'Azienda monopoli banane, al momento dell'assunzione — sostanzialmente le prestazioni di questi dipendenti non sono mai differite da quelle degli altri appartenenti alla medesima categoria, e che tale circostanza ha trovato anche riconoscimento in un ordine del giorno, accettato dal Governo, e votato da questa Commissione al momento dell'approvazione della legge n. 986 del 1964, propongo l'approvazione del disegno di legge.

B O N A F I N I. Il disegno di legge di iniziativa mia e di altri colleghi si richiama praticamente al provvedimento che dispone il trasferimento del personale della soppressa Azienda monopoli banane nei ruoli del Ministero delle finanze.

Il disegno di legge interessa pochi elementi, i quali, pur avendo prestato la loro opera per lungo tempo presso l'Azienda monopoli banane ed essendo quindi certi dell'acquisizione del diritto all'inserimento nei ruoli del Ministero, sono rimasti esclusi dai benefici concessi ad altri dipendenti che si trovavano in condizioni simili alle loro solo per una questione non essenziale.

Considerato anche il numero veramente esiguo delle persone interessate al provvedimento proposto, è opportuno approvarlo, per eliminare una situazione di ingiustizia che si sta rivelando quanto mai incresciosa.

A I M O N I. Prendo la parola soltanto per dichiarare che il mio Gruppo è d'accordo sulle considerazioni svolte dai precedenti oratori e, quindi, è favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 74^a SEDUTA (23 novembre 1966)

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, che accoglie e concreta il suggerimento della Commissione finanze e tesoro: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto a carico degli stanziamenti di cui al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1966 ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura, con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Magno ed altri: « Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 27 e 28 novembre 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche » (1930) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Magno, Speciale, Miceli, D'Alessio, Failla, Marchesi, Marras, Maulini, Nannuzzi, Pezzino e Sforza: « Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 27 e 28 novembre 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che i pareri della 5^a e della 7^a Commissione sono entrambi favorevoli al provvedimento.

D E M I C H E L E , *relatore*. Non ho molto da dire in merito a questo provvedimento, salvo che bisognerà risolvere definitivamente, con una legge di carattere generale, il problema delle agevolazioni di viaggio in occasione di elezioni. È assurdo che il Parlamento venga chiamato ad approvare due volte l'anno leggende di questo genere.

Con questa unica considerazione e data l'urgenza del provvedimento, prego i colleghi di voler approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 27 e 28 novembre 1966.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Romano: « Modifica alla legge 10 gennaio 1950, n. 11, recante soppressione dell'Opera pia asilo " Francesco Girardi " di Napoli » (1746) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Romano: « Modifica alla legge 10 gennaio 1950, n. 11, recante soppressione dell'Opera pia asilo " Francesco Girardi " di Napoli », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 1 della legge 10 gennaio 1950, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

« Il comune di Napoli è autorizzato ad integrare l'asilo con una scuola elementare, intitolando detta scuola a " Francesco Girardi " ».

D E M I C H E L E , *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è diretto a consentire al comune di Napoli una piena utilizzazione di una proprietà immobiliare sita in uno dei quartieri più popolari della città.

Il fabbricato, con annesso giardino, era proprietà dell'Ente morale asilo Francesco Girardi; assorbito con legge 10 gennaio 1950,

n. 11, dal Comune, venne destinato in perpetuo al funzionamento dell'asilo. Sull'area che risulterà dalla demolizione del fabbricato, ora fatiscente anche per effetto delle distruzioni belliche, il Comune progetta di far sorgere, avvalendosi delle vigenti disposizioni di legge, un importante complesso scolastico in cui, rispettando l'originaria destinazione, troverà posto non solo un più moderno e vasto asilo (per 200 fanciulli) intitolato a Francesco Girardi, ma anche una scuola elementare, sempre intitolata allo stesso nome.

Per tale opera, approvata dal Provveditorato agli studi di Napoli, sono pronti il progetto esecutivo ed il finanziamento.

Con questo provvedimento si intende integrare, modificando la legge 10 gennaio 1950, n. 11, l'asilo Francesco Girardi, con una scuola elementare, sempre intitolata alla memoria del Girardi.

Prego, pertanto, la Commissione di voler approvare questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,05.

Dott MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari